

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

REP. N. ____/2015

Schema di contratto di appalto per l'acquisizione del servizio di **"Refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e per il personale scolastico avente diritto per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018"**, - CIG _____ ;

Importo del contratto: EURO # _____ # oltre IVA al 4%;

Costo fissato per ogni singolo pasto a somministrarsi: €. __, __ oltre IVA al 4%;

L'anno **duemilaquindici**, il giorno _____ del mese di _____, in Acerno presso la
Residenza Municipale in Via Rimembranza n.8, avanti a me Dott. _____

Segretario Comunale del Comune di Acerno, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

A) Ing. Carmine Salerno nato a Battipaglia (SA) il 12/01/1966 C.F. SLR CMN 66A12 A717 X, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Acerno** - codice fiscale e **Partita IVA 00552610651**, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con decreto sindacale n.0036 del 03/01/2014, che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità **"Committente"**;

B) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, residente in _____ (---) alla Via _____, n. ____, il/la quale agisce in nome e per conto della _____, avente forma giuridica di _____, sigla della denominazione _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ dal _____, R.E.A. n. _____,

P.IVA -----, avente sede legale in ----- (--) alla Via -
-----, n. ----, CAP ----- – indirizzo pubblico di posta elettronica
certificata -----, che nel contesto del presente Atto verrà chiamato per
brevità **“Appaltatore”**;

Le parti, come sopra costituite **PREMETTONO:**

CHE con determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. ----- del -----, il
Comune ha autorizzato, ai sensi degli artt. 55 e 83 del d.lgs. n,163/2006 e s.m.i., recante
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice) l’indizione di una
gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di **“Refezione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e per il personale scolastico avente diritto
per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”** per la durata di anni scolastici 3
e per un importo presunto a base d’asta a pari ad €. 93.000,00 (novantatremila/00), IVA
esclusa, oneri per la sicurezza inclusi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. ----- del -----, espletate le
verifiche previste dall’art. 48, comma 2 del Codice ed accertato il possesso dei requisiti di
ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in sede di gara
dall’appaltatore, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio in favore
dell’operatore economico -----;

CHE la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice è stata
comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX, giusta comunicazioni in atti;

CHE è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:

- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara afferenti l'esecuzione del servizio.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. n.85/2005 – nel prosieguo CAD;
- b) dalle disposizioni del d.lgs. n.163/2006 – nel prosieguo Codice;
- c) dalle disposizioni del d.P.R. n.207/2010 – nel prosieguo Regolamento;
- d) dalle disposizioni del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- e) dalle disposizione della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la

fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto i servizi, meglio specificati nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato speciale di appalto di "Refezione scolastica per gli alunni della locale Scuola dell'Infanzia Pubblica e per il personale scolastico avente diritto per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018";

L'appalto ha per oggetto tutte le operazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risulteranno necessarie per l'erogazione del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della locale Scuola dell'Infanzia e per il personale scolastico avente diritto, dall'approvvigionamento delle derrate alimentari, la cottura e preparazione all'interno del locale cucina ubicato al piano terra dell'edificio scolastico di Via Duomo, la distribuzione dei pasti agli alunni all'interno del locale refettorio ubicato al piano terra dell'edificio scolastico di Via Duomo, la fornitura di tovagliette e tovaglioli di carta, di posate in plastica monouso, di bicchieri e di piatti in plastica di prima qualità, manutenzione del locale cucina e manutenzione delle attrezzature ed arredi ivi installati.

Il servizio dovrà essere erogato per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) secondo il calendario scolastico diramato annualmente dall'Istituto Autonomo competente.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data del verbale di consegna del servizio e termina alla data del 31/05/2018.

La durata complessiva del contratto potrà inoltre essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'affidatario entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico

dell'appaltatore;

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni,

resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi,

a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte

le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di

sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale

che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al

Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si

impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali

verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari,

nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione

dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa:

- eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni,

ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture, impianti e

procedure di lavorazione alle normative vigenti;

- il rilascio di una dichiarazione di conformità alle norme vigenti relative a tutti i beni

installati nel locale cucina e nel locale refettorio;

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata

prevista, come risultante dai prezzi offerti in sede di gara, viene determinato in €

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), al quale va aggiunto il costo relativo alla sicurezza,

pari a € XXXXXX (XXXXXXXXXX) per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a €

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Tale importo è solamente indicativo, in quanto le prestazioni saranno pagate in relazione al numero effettivo dei pasti erogati.

Il numero complessivo dei pasti che potrebbero essere complessivamente richiesti nel periodo di riferimento (tre anni) è pari a 18,600 (diciottomilaseicento), come desunto dai pasti serviti nel triennio 2012-2014.

Il numero dei pasti ha solo valore indicativo ed una variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni di tutti i prezzi offerti in sede di gara.

Al presente contratto si applica la revisione periodica del prezzo disposta dall'art. 115 del Codice o in alternativa sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

Art. 6 – Organico dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione, fatti salvi i passaggi di cantiere previsti nel contratto collettivo nazionale di categoria;

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in

tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico

tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una

relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà proporre, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, il Comune pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del Regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.

Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 – Sospensione dei Servizi

Considerata la natura giuridica di servizio essenziale del servizio di refezione scolastica, l'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale,

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni

L'appaltatore si assume tutte le responsabilità, civili e penali, derivanti dall'ingerimento da parte degli utenti di cibi contaminati e/o avariati e comunque connesse all'espletamento del servizio.

L'appaltatore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dello stesso da parte delle società assicuratrici.

Per i casi di forza maggiore l'accertamento dei danni dovrà avvenire con la procedura stabilita dall'art. 166 del Regolamento.

L'appaltatore decade dal diritto al risarcimento ove non denunci il danno nel termine di giorni 5 dall'evento.

L'appaltatore per la stipula del presente contratto ha prodotto:

Polizza di Assicurazione atta a coprire i potenziali danni che potrebbe subire la Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere ed attrezzature, nel corso dell'esecuzione del servizio in appalto con importo della somma assicurata pari all'importo del contratto. (Art.125 del d.P.R. n.207/2010), con la

Compagnia -----, Polizza N. -----, del -----;

Polizza di Assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio con massimale garantito di importo pari ad €. 1.000.000,00 (art. 129 del d.lgs. n.163/2006), con la Compagnia -----, Polizza N. -----, del -----;

Per entrambe le polizze di cui sopra la copertura assicurativa decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dello stesso risultante dal relativo certificato di ultimazione.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle summenzionati polizze assicurative è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere allegata al verbale di consegna del servizio.

Art. 11 – Spese inerenti al servizio

Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dal Comune sono interamente a carico dell'Impresa; sono inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per il metano o gpl del locale cucina.

Art. 12 – Spese inerenti manutenzioni ordinarie e straordinarie

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie (eventuale offerta tecnica) relative alla cucina, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi presenti in cucina, nonché alle attrezzature presenti nel locale refettorio.

Art. 13 – Spese per l'adeguamento delle attrezzature

Tutte le spese per l'adeguamento, la sostituzione e l'integrazione eventuale o il potenziamento delle attrezzature presso il locale cucina e il locale refettorio, sono a totale carico dell'Appaltatore. (eventuale offerta tecnica)

Art. 14 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni,

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi dell'art. 118 c. 3 del Codice è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla

vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

Art. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Salerno.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario

o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. XXXXXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. XXXXXXXXXXXX dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 16 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauazione definitiva costituita mediante

XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX per

l'importo di €XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 113 del Codice,

in favore del Comune.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere

efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice

restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata

l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in

dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento

della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa

parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte

dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di

dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza

necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia

autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato

secondo la normativa vigente.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la

soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7 e 11 del presente contratto.

Art. 17 – Recesso

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di

recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta)

giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con messaggio di posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

Al termine del primo anno contrattuale l'Amministrazione, previa adozione di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che l'appaltatore nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse economiche per l'esecuzione della prestazione.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia) il Comune recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato d.lgs.

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del Codice, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117

del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **XXXXXXXXXXXX** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – Risoluzione

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con messaggio di posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi

derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei

servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto (art. 14); cauzione

(art. 16); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 18).

c) inosservanze gravi delle norme igienico sanitarie nella conduzione della Cucina Comunale;

d) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli

allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;

e) errate somministrazioni di diete speciali o altro grave danno per l'utenza;

f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell'appaltatore;

g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

h) ulteriore inadempienze dell'appaltatore dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo

stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico;

i) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge

13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e dell'art. 140

del Codice, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che

hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a

partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore

offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in

sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del Codice il Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.

Art. 20 – Penali;

Per l'applicazione di eventuali penali, trovano applicazione le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 16.

Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare;

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e 140 del Codice,

il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 – Quinto d'obbligo e Varianti

Il Comune potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del Regolamento, variazioni in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 "Importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Comune, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del Regolamento le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 5 del presente contratto.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del Regolamento, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto

previsto dall'art. 311 del Regolamento e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 23 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Comune nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del Regolamento, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 24 – Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 25 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 l'Appaltatore potrà

emettere fattura intestata al Comune di Acerno (C.F. 00552610651) –Via Rimembranza 8 –

84042 Acerno (SA), riportante le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e

riportante il CIG: XXXXXXXXXXXX.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di

ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da

parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt.

312, comma 2 e 313, comma 2 del Regolamento.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo accertamento della/e

prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,

sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei

flussi finanziari).

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture

dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il

Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.),

attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,

qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo

esecutivo.

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29

settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro

10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo

pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 26 – Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Salerno.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11 c. 13 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI ACERNO

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della

Società XXXXXXXXXXXXX,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 5 (Importo contrattuale); Articolo 14 (Subappalto); Articolo 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 16 (Cauzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Penali); Articolo 21 (Fallimento dell'appaltatore); Articolo 22 (Quinto d'obbligo e Varianti); Articolo 24 (Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione); Art. 25 (Fatturazioni e pagamenti).

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX